

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Michele, SMURAGLIA, PELELLA,  
BATTAFARANO, PILONI, BERTONI, MACONI, GRUOSSO,  
LARIZZA, RUSSO, PASQUINI, PETRUCCI, DONISE, TAPPARO,  
MONTAGNINO, DUVA, MONTAGNA e NIEDDU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1996**

—————

Interpretazione autentica dell'articolo 7, quarto comma,  
della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente la  
eliminazione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità  
alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale  
o circoscrizionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 7, commi terzo e seguenti, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (recante «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale») prevede la procedura amministrativa di accertamento delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, appunto, da parte dello stesso Consiglio di cui l'eletto faccia parte.

La procedura si articola nella contestazione (comma terzo) e nella assegnazione di un termine (per la formulazione di osservazioni oppure) per l'eliminazione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità (comma quarto), nonché nella declaratoria (eventuale) di decadenza dell'eletto, dopo l'inutile decorso dell'ulteriore termine per rimuovere quella causa, che viene assegnato ove il Consiglio la ritenga sussistente (commi quinto e sesto).

L'esigenza di evitare qualsiasi pericolo per il corretto esercizio delle funzioni pubbliche dell'eletto - che è sottesa alla previsione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ne risulta temperata, così, con l'esigenza - potenzialmente confliggente - di non compromettere, oltre ogni ragionevole limite, il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, disattendendo il responso elettorale: pare, questa, la *ratio* della procedura necessaria di contestazione e di eliminazione, appunto, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità (di cui al quarto comma dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154).

La stessa *ratio* induce, poi, a ritenere applicabile, in ogni caso, (quantomeno) la prospettata possibilità per l'eletto di eliminare le (eventuali) cause di ineleggibilità e di incompatibilità (di cui al comma citato), a prescindere dalla sede nella quale le cause medesime siano accertate.

La giurisprudenza pare ormai consolidata, infatti, nel senso che la procedura amministrativa, di cui si discute, concorre con l'azione di accertamento, in sede giurisdizionale (articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come integrato dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), delle medesime cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

A seguito di proposizione dell'azione, non può essere quindi negata all'interessato - per quanto si è detto - (almeno) la stessa possibilità di eliminare (ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, legge 154 del 1981, citato) la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, che si intenda accertare, appunto, in sede giurisdizionale.

È proprio questo lo scopo del presente disegno di legge.

L'interpretazione autentica (dell'articolo 7, quarto comma, legge 154 del 1981, appunto) - che ne risulta proposta nel senso prospettato - è volta, infatti, a precludere interpretazioni di segno contrario o, comunque, diverso.

Interpretazioni siffatte, invero, risultano talora accolte in giurisprudenza.

Hanno dato luogo, tuttavia, a dubbi di legittimità costituzionale (in relazione agli articoli 3 e 51 della costituzione), nonché a conflitti di attribuzioni tra stato e regioni (vedi, da ultimi: Corte d'appello di Catanzaro, ordinanza 9-15 luglio 1996; ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Calabria, depositato l'11 giugno 1996, in *Gazzetta Ufficiale*, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 35 del 28 agosto 1996).

Pertanto l'interpretazione autentica - che il presente disegno di legge propone - consente, altresì, di rimuovere i dubbi di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzioni prospettati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Interpretazione autentica)*

1. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale.

